



Fasc. 1.6.1.0.0/8/2020

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE: MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).

CIG LOTTO 1: 8571473B46

CIG LOTTO 2: 8571566806

CIG LOTTO 3: 8571613ECD

Publicato sul profilo del Committente in data 30/12/2020

Indice generale

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA	5
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE	5
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE	7
ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)	8
5.1 - Sopralluogo	9
5.2 - Piano Dettagliato del Servizio	9
5.2.1 Sezione Introduttiva	10
5.2.2 Sezione Tecnica	10
5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa	11
5.2.5 Sezione Gestionale	11
5.2.6 Personale dedicato all'appalto	11
5.2.7 Extra canone	11
ART. 6. Modalità di avvio del Servizio	11
ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA	12
7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio	12
7.2 - Verbale di presa in consegna	12
ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)	13
ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE	13
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA	13
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA	14
ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	14
ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	15
ART. 14 – PENALI	15

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	17
CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE	17
ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	18
ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	18
ART. 19- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	19
TITOLO II – PARTE TECNICA	19
CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO	19
ART. 20 – SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI ”	19
20.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	21
20.1.1 Requisiti generali del servizio	21
20.1.2 Monitoraggio	21
20.1.3 Mezzi ed Attrezzature	22
20.1.4 Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini	22
20.1.5 Continuità del servizio	26
20.1.6 Piano annuale delle attività	26
20.1.7 Gestione dei rifiuti	27
CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	27
ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE	27
ART. 22 - FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE	28
CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	28
ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	28
ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	29
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	29
ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI	29
25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO DI PERTINENZE STRADALE O ARGINI E/O AUMENTO DEL NUMERO DI CAMPAGNE	

DI SFALCIO	31
25.2 EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO	31
25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO	32
25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA	32
25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone	32
25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza	33
25.7 Revisione Prezzi Unitari	34
Art. 26 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti	34
Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari	34
Tabella: “SERVIZIO MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI E ARGINI”	36

ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale” ELENCO PREZZI

ALLEGATO 2 al “Capitolato tecnico prestazionale” DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. DEFINIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI TECNICHE

I termini indicati nel presente Capitolato e nello schema di Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

SA: il Soggetto Aggregatore della procedura aperta in oggetto, Città metropolitana di Bologna;

PA/Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i legittimate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti e firma i singoli Ordini di Fornitura (OF) ed eventuali Ordini Aggiuntivi di Fornitura (OAF) delle Amministrazioni Contraenti;

Pertinenze stradali/argini: Le pertinenze delle strade e gli argini di proprietà o in uso a qualunque titolo alle PA, oggetto del servizio; nella denominazione "pertinenze delle strade" sono compresi banchine, scarpate di monte e di valle, rotatorie erbose, isole spartitraffico erbose, aree di svincolo, piste ciclabili, marciapiedi, fossi/canali/corsi d'acqua o porzioni di fossi/canali/corsi d'acqua relativi a strade e/o argini specificati nell'OF/OAF;

Rischio stradale standard: insieme dei rischi interferenti primari caratteristici della specifica attività svolta su strada (cfr Duvri standard, allegato 2 al presente Capitolato).

Rischio stradale maggiore*: rischio stradale amplificato da condizioni della strada individuate in analogia con l'art. 1 c. 3-4 dell'Allegato 1 al D.M. 22/01/2019, per far fronte al quale gli oneri della sicurezza vengono quantificati in modo maggiorato (cfr Duvri standard, allegato 2 al presente Capitolato).

Passata: singola ripetizione del percorso del cantiere mobile per l'esecuzione delle attività di cui all'OF/OAF per il singolo margine stradale.

Unità di misura: la quantità specifica necessaria per la definizione del canone annuale del servizio; sono unità di misura per le attività del servizio le lunghezze espresse in Km di ciascun margine stradale (o corsia centrale, in caso di presenza di spartitraffico) o argine (cfr. art.25 e allegato 1 al presente Capitolato);

Richiesta preliminare di fornitura (RPF): il documento con cui la PA/Amministrazione Contraente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione (art. 5), senza tuttavia che si costituisca un vincolo ad emettere alcun OF;

Piano Dettagliato del Servizio (PDS): il documento redatto dal Fornitore che esplicita la definizione puntuale tecnico economica quantitativa e qualitativa dei Servizi richiesti dall'Amministrazione Contraente (art. 5.2) che costituisce allegato obbligatorio all'Ordine di Fornitura (OF);

Ordinativo di Fornitura (OF): il documento con cui l'Amministrazione Contraente vincola il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati (art. 7), cui è allegato obbligatoriamente il Piano Dettagliato del Servizio (PDS), anch'esso controfirmato dalle parti;

Verbale di presa in consegna: il documento firmato in contraddittorio tra l'amministrazione contraente e il fornitore (art. 7.2), con il quale quest'ultimo prende formalmente in carico il verde di pertinenze stradali e argini per tutta la durata del contratto;

Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF): contratto modificativo/integrativo dell'OF, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, la modifica della consistenza delle pertinenze di strade e/o argini in esso inserite (art. 8) e/o vengano richieste dalla PA attività aggiuntive rispetto a quelle previste a canone (ad es. ulteriori campagne di sfalcio);

Verbale di riconsegna: il documento firmato in contraddittorio tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo riconsegna formalmente le pertinenze stradali come sopra definite (art. 9);

Canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25, dei prezzi offerti in fase di gara, degli oneri riguardanti la sicurezza e di quanto specificato nel PDS;

Extra Canone: il corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito al successivo art. 25.2, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS. Deve ricomprendere i relativi oneri riguardanti la sicurezza in analogia con il canone.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto in oggetto, per le caratteristiche delle prestazioni richieste, si configura come appalto di servizi di pubblica utilità, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando la direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto l'oggetto è costituito, sia dal punto di vista funzionale, sia sotto il profilo economico, da servizi.
2. Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Manutenzione del Verde di pertinenze stradali e di argini: con ciò si intende l'insieme delle attività ordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte dal concorrente in fase di gara, relative alle predette pertinenze stradali e argini, di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni contraenti e specificati nell'OF e/o OAF.
3. L'attivazione del predetto servizio prevede l'esecuzione di attività come specificato dettagliatamente negli articoli dedicati.
4. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone di cui al successivo art. 25.
5. Alcune specifiche attività pertinenti non comprese nel canone, possono essere individuate su richiesta della PA e quantificate attraverso un corrispettivo extra canone come specificato al successivo art. 25.2, seguendo la procedura di cui all'art. 5.2.7.
6. Il servizio può essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7).

ART. 3. VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il valore stimato dell'appalto, suddiviso in 3 (tre) lotti territoriali, è pari a € 4.368.000,00, per OF e per OAF, comprensivi dei costi della manodopera, degli oneri della sicurezza, dell'I.V.A. 22%.

Lotto	Descrizione dei lotti territoriali	Importo attività lotto comprensivo dei costi della manodopera	Importo oneri sicurezza attività su strada associate alle attività	Importo attività compresa sicurezza stradale	Importo oneri sicurezza covid 19 (2%) e altri rispetto ad attività su strada (2%)	totale oneri della sicurezza	totale compresa sicurezza	CIG
1	Amministrazioni/ Enti aventi sede nelle province di Bologna, Ferrara e Modena	536.000,00	264.000,00	800.000,00	32.000,00	296.000,00	832.000,00	8571473B46
	per OAF	268.000,00	132.000,00	400.000,00	16.000,00	148.000,00	416.000,00	
	Totale Lotto 1	804.000,00	396.000,00	1.200.000,00	48.000,00	444.000,00	1.248.000,00	
2	Amministrazioni/ Enti aventi sede nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	670.000,00	330.000,00	1.000.000,00	40.000,00	370.000,00	1.040.000,00	8571566806
	per OAF	335.000,00	165.000,00	500.000,00	20.000,00	185.000,00	520.000,00	
	Totale Lotto 2	1.005.000,00	495.000,00	1.500.000,00	60.000,00	555.000,00	1.560.000,00	
3	Amministrazioni/ Enti aventi sede nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	670.000,00	330.000,00	1.000.000,00	40.000,00	370.000,00	1.040.000,00	8571613ECD
	per OAF	335.000,00	165.000,00	500.000,00	20.000,00	185.000,00	520.000,00	
	Totale Lotto 3	1.005.000,00	495.000,00	1.500.000,00	60.000,00	555.000,00	1.560.000,00	
totale per OF		1.876.000,00	924.000,00	2.800.000,00	112.000,00	1.036.000,00	2.912.000,00	
totale per OAF		938.000,00	462.000,00	1.400.000,00	56.000,00	518.000,00	1.456.000,00	
TOTALE		2.814.000,00	1.386.000,00	4.200.000,00	168.000,00	1.554.000,00	4.368.000,00	

I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione e nell'Offerta tecnica presentata.

ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. I soggetti legittimati, Amministrazioni o Enti, di cui all'art. 7 della Convenzione, che vogliono aderirvi e attivare i relativi servizi, devono seguire il seguente *iter* procedurale:

- a) presentare una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**) indicando le tipologie di strade o argini. Il servizio prevede due campagne di sfalcio annuali per la pianura e una campagna di sfalcio annuale per la montagna.
- b) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnati dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- c) emettere l'Ordinativo di fornitura (**OF**) relativo ai Servizi richiesti;
- d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

2. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare la completezza e correttezza della **RPF** (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'**OF** rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data per il sopralluogo.

- b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PDS**, contenente l'individuazione della tipologia di attività, tra quelle previste all'art. 20.1.4 del presente Capitolato, per ciascun margine delle strade o per ciascun argine, nonché il piano delle attività di massima in cui sono definite le date presunte di avvio delle attività e la durata delle stesse e la documentazione allegata;
- c) recepire nel **PDS** e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;
- d) formalizzare, ricevuto l'**OF**, il Verbale di presa in Consegna dei beni (pertinenze stradali, argini ecc.) soggetti ai Servizi ordinati;
- a) consegnare per ogni annualità il Piano annuale delle attività e realizzarne l'esecuzione come previsto dall'art. 20.1.6, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 14, comma 3, lett. B.3. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

ART. 5 - RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

- indicare le pertinenze delle strade e gli argini (Nome Ente, Denominazione della strada/argine, etc.) che la PA intende affidare in servizio e da inserire nell'OF;
- indicare le tipologie (strada di pianura o di montagna) e le quantità presunte (lunghezza per ogni ciglio) di cui ai successivi artt. 20 e 25, relative alle pertinenze delle strade e agli argini;
- individuare un referente della PA che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
- corredare quanto sopra con tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, in particolare, oltre ai dati geometrici: i dati di traffico, eventuale presenza elevata di veicoli pesanti, incidentalità, tipologia di veicoli interessati dall'incidentalità (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti) e altri dati significativi non desumibili né dai dati tecnici forniti né in fase di sopralluogo, con particolare riguardo all'elenco di cui al DUVRI Standard allegato;
- Utilizzare le precedenti informazioni per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

4. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

- a) comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della **RPF** e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della **RPF**, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni; il sopralluogo deve comunque terminare entro 60 giorni dalla data di inizio di cui al precedente punto

a);

- c) consegnare il PDS al termine della redazione dello stesso, nei tempi e modi di seguito indicati;
- d) confermare o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l'eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi alla ricezione dello stesso, pena l'applicazione della penale prevista nell'art. 14 del presente Capitolato.

5. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte stimata del massimale relativa ai servizi richiesti, necessaria a soddisfare l'OF fino alla sua emissione.

5.1 - Sopralluogo

1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite necessarie a rilevare le caratteristiche sia relativamente all'attività nello specifico, sia rispetto alla sicurezza del lavoro su strada, nonché a rilevare lo stato delle pertinenze delle strade e degli argini e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all'interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.

2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore, infatti, dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso le pertinenze delle strade e presso gli argini, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici e gestionali necessari alla determinazione delle modalità di esecuzione delle attività (art. 20), dei relativi corrispettivi (art. 25) e del corretto avvio e gestione degli stessi.

3. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.

4. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente e nei tempi concordati con l'Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di consegna di cui all'art. 5, c. 4, lett. b).

5.2 - Piano Dettagliato del Servizio

1. Il **PDS** è il documento redatto dal Fornitore, che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie sia per la corretta preventivazione, che per la definizione delle attività e dei Servizi richiesti e, unitamente alla documentazione allegata, formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF (rif. art. 7) cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre **20 (venti) giorni** dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14, tabella n. 1, lett. D).

3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

- richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi 7 (sette) **giorni**, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato, l'Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.

Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la **RPF**: pertanto, per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova **RPF**. È facoltà del Fornitore richiedere, in forma scritta ed evidenziando un ulteriore termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicazione di non approvazione del **PDS**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione

salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 25.7 del presente capitolato) e/o specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro affidato.

Sarà onere della Amministrazione Contraente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello gestionale.

Il **PDS** approvato e i relativi allegati devono essere allegati all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 7 e 8): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione e sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto dell'appalto:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 5.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 5.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 5.2.3);
4. Sezione Economica (rif. Art. 5.2.4);
5. Sezione Gestionale (rif. Art. 5.2.5);
6. Personale dedicato all'appalto (rif. Art. 5.2.6);
7. Extra canone (rif. Art. 5.2.7);

5.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Amministrazione in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (OF, OAF etc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi, tipologici, (indirizzo), funzionali), etc.;
- indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo (pertinenze stradali ed argini); eventuali ritardi rispetto a detta data daranno luogo all'applicazione della penale di cui al di cui al successivo art. 14.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuna delle pertinenze stradali ed argini.

5.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio per ciascuna pertinenza di strada o argine, il Fornitore deve descrivere:

- l'identificazione della strada o argine e la sua classificazione in strada di pianura o di montagna e del tipo di rischio;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 5.2.3;
- i dati e le informazioni (superfici, lunghezze) necessari anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. Art. 25);
- la tipologia di attività (tra quelle definite all'art. 20) associata a ciascun margine della strada o all'argine, comprensiva delle specifiche offerte dal Fornitore in fase di gara. Nell'esecuzione di tale attività si dovrà tener conto di quanto previsto al successivo art. 20;
- le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e/o proposte in offerta dal Fornitore in fase di gara ed i contenuti della stessa; le schede devono essere realizzate contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
- altri dati e/o informazioni riguardanti elementi aggiuntivi che possono incidere sulla sicurezza o sull'attività.

5.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Amministrazione Contraente, nonché quella eventualmente mancante e/o non disponibile indicando espressamente le eventuali attività necessarie per l'ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della stessa. Per documentazione tecnica dell'Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono i dati geometrici, di traffico, di incidentalità, ecc.

5.2.4. Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni pertinenza stradale o argine, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto dell'appalto, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto.

Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 25 del presente Capitolato.

5.2.5 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni pertinenza stradale o argine, il Fornitore deve descrivere:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il Piano delle attività previsto, da consegnare poi nella sua versione annuale definitiva all'avvio di ogni annualità, contenente calendario di tutte le attività;
- l'elenco dei mezzi;
- le altre informazioni dell'Allegato Organizzazione del Servizio di cui all'Offerta Tecnica.

5.2.6 Personale dedicato all'appalto

Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite ai successivi Artt. 21 e 22. Il Fornitore deve produrre l'elenco del personale, completo di qualifiche e abilitazioni, dedicato allo specifico contratto e dimostrare il raggiungimento di quanto previsto in Capitolato e proposto in Offerta Tecnica.

5.2.7 Extra canone

L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato al successivo art. 25.2. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare detta quota (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte a ciò relativa (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile); diversamente, il Fornitore non compilerà detta parte. Se l'amministrazione comunicasse durante la durata del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare mediante OAF la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

ART. 6. Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall'avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente. Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

ART. 7 – ORDINATIVO DI FORNITURA

1. L'Ordinativo di Fornitura è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla

prestazione del servizio, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nella sua Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di aggiudicazione.

2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.

3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.

4. Gli OF potranno essere emessi esclusivamente entro i primi due anni dalla sottoscrizione della Convenzione e nei limiti del massimale a essi riservato, come evidenziato nella tabella di cui al precedente art. 3 per ogni singolo lotto, e avranno durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

5. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 al netto dell'IVA.

6. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.

7. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p. all'atto dell'adesione alla convenzione tramite emissione di OF l'Ente aderente dovrà corrispondere o accantonare una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo in favore del Soggetto aggregatore, cui verrà corrisposto previa adozione del relativo regolamento.

7.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF l'Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna delle relative pertinenze delle strade e gli argini.

2. La data di presa in consegna delle pertinenze delle strade e degli argini è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna della prima pertinenza delle strade e/o argine determina la data di inizio e, conseguentemente, di scadenza del contratto.

3. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui all'art. 14.

4. Le variazioni/aggiornamenti in aumento all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 8. Le variazioni in diminuzione causa dismissione da parte dell'Amministrazione di pertinenze stradali ed argini non provocano emissione di OAF e sono gestite secondo quanto prescritto al successivo art. 25.4.

7.2 - Verbale di presa in consegna

1. È cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna delle pertinenze stradali e degli argini di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo **PDS**.

In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, che rappresenta il documento con il quale prenderà formalmente in carico le pertinenze stradali e gli argini per tutta la durata del contratto.

2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione costituirà la data di avvio del Servizio.

ART. 8 - ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF)

1. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la data di scadenza del medesimo, le Amministrazioni/Enti contraenti hanno la facoltà di esercitare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'opzione di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, c.d. OAF, ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF, nei limiti del massimale a detti OAF riservato, di cui alla tabella riportata al precedente art. 3.

2. L'OF infatti, può essere modificato/integrato tramite ORDINE **Aggiuntivo** formalizzato ai sensi del precedente art. 7,

per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per pertinenze stradali o argini aggiuntivi rispetto a quelle di cui all'OF) o modifica delle ATTIVITA' mediante inserimento di una campagna di sfalcio ulteriore rispetto a quello/i previsti dal servizio.

3. Il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF, di cui al precedente art. 3, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

4. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS, che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione e sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.

5. Ai sensi dell'art. 113 c.c.p., anche all'atto dell'emissione dell'OAF, l'Ente aderente dovrà corrispondere o accantonare una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo in favore del Soggetto aggregatore, cui verrà corrisposto previa adozione del relativo regolamento

ART. 9 - RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE

1. Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione le pertinenze stradali o gli argini facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. La riconsegna dovrà avvenire entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF avendo svolto tutte le attività ordinarie previste dal PDS, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna delle suddette pertinenze stradali o argini e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa) tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il Contratto.

4. Lo stato di conservazione delle pertinenze stradali o argini e dei loro contenuti deve essere accertato congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per una pertinenza stradale o argine, dovrà essere seguito lo stesso *iter* procedurale previsto per la riconsegna finale quanto a redazione del relativo verbale, mentre la dismissione dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata.

6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

7. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegna le pertinenze stradali o argini secondo le modalità previste dal presente articolo, gli verrà applicata la penale di cui all'art. 14.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 10 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E DISCIPLINA

1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole della Convenzione, così come delle disposizioni del presente Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità della stessa e dei risultati perseguiti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del cod. civ.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore presterà garanzia definitiva per le obbligazioni contrattuali che assumerà con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello schema di convenzione.

ART. 12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso le pertinenze stradali e gli argini delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti pertinenze e argini continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni, compatibilmente con l'attività manutentiva da eseguirsi.

6. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio integra il D.U.V.R.I. predisposto dal SA (allegato 2 al presente Capitolato), riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, integrato e/o modificato in base alle modalità organizzativo-tecnico-operative individuate dal Fornitore nel rispetto del Capitolato e dell'Offerta tecnica, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'OF.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo e qualificato.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF/OAF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per

quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.

11. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF, e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.

12. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara all'atto della sottoscrizione della convenzione, di essere in possesso di una copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio e una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore all'importo del singolo lotto a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF/OAF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa per RC auto e della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OF/OAF si risolvono di diritto.

ART. 14 – PENALI

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA ha potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5 del presente capitolato	Soggetto Aggregatore
B	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.1 del presente capitolato	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di	Soggetto Aggregatore

	possibilità di accettare l'eventuale OF	ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 7 del presente capitolato	
D	Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 del presente capitolato	Soggetto Aggregatore
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 5.2 del presente capitolato	Soggetto Aggregatore

3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AL SERVIZIO ORDINABILE NELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nella presa in consegna delle pertinenze stradali e degli argini e/o nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato	1 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, rispettivamente, nell'art. 7.1 e nell'art. 6 del presente capitolato	Amministrazione contraente
B	Ritardo nella consegna del Piano annuale delle attività	1 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni settimana di ritardo rispetto all'inizio di ogni annualità di vigenza del contratto	Amministrazione contraente
C	Ritardo nelle tempistiche di inizio o completamento della singola campagna di sfalci	1 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nel PDS	Amministrazione contraente
D	Mancata o difforme esecuzione delle attività manutentive minime da capitolato e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancanza/difformità rispetto a quanto indicato in offerta tecnica nonché alle attività minime da capitolato	Amministrazione contraente
E	Mancata o difforme esecuzione rispetto al DUVRI, alle ordinanze o a quanto offerto dal Fornitore relativamente alla sicurezza	Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancanza/difformità	Amministrazione contraente
F	Ritardo nella riconsegna delle pertinenze delle strade e degli argini	1 per mille dell'importo dell'OF/OAF per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 9 del presente capitolato	Amministrazione contraente

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.
- Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, nel qual caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e, comunque, alla più breve.

- Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l'eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo del singolo Lotto, ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle con assegnazione di un termine per controdedurre, per iscritto, pari al massimo a giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni siano respinte a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il SA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il SA sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, esse, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

CAPO III – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

1. Il Fornitore deve individuare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, un referente per i rapporti il SA.

ART. 17 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Anche ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 18 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e presente Capitolato), a:

- a) garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF/OAF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14;
- c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi pertinenza stradale/argine oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Direttore dell'Esecuzione;
- d) utilizzare mezzi, attrezzature e segnaletica certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e relative alle attività su strada vigenti, in buone condizioni, nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell'attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF;
- e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuiti richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 5 (cinque) giorni, nel rispetto delle norme per le attività in presenza di traffico veicolare ove presente, nonché ad attivarsi senza indugio per mettere temporaneamente in sicurezza la strada ove necessario;
- f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati;
- g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti;
- h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell'esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alle attività su strada in presenza di traffico veicolare;
- i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n.81 del 2008 ed il Codice della Strada e relativi regolamenti nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF/OAF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;
- l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- m) mantenere, nel corso della durata degli OF/OAF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

n) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'OAF;

o) eseguire le prestazioni extracanonone di cui all'art. 25.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative.

p) trasmettere al SA un report bimestrale contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti aderenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione sia relativamente all'importo destinato ad OF che per l'importo destinato ad OAF;

q) collaborare per gli aggiornamenti del DUVRI.

2. Il Fornitore, all'atto di accettazione di ciascun OF, nomina un Responsabile di Commessa e/o Responsabile Locale o figura equivalente, a cui sono demandati i compiti di interfaccia di Commessa e tecnico- operativa verso la PA.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

4. Il Fornitore si obbliga altresì a inviare al SA, tramite PEC, il DGUE aggiornato nel caso del sopravvenire di alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 19- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
4. comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08.

TITOLO II – PARTE TECNICA

CAPO I – SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 20 – SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI ”

Per Servizio di “Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini” si intende l'insieme delle attività ordinarie e straordinarie, di seguito descritte ed elencate o offerte dal Fornitore in fase di gara, erogato sulle pertinenze delle Reti stradali di proprietà e in gestione delle Amministrazioni/Enti aderenti, e/o sugli argini, di proprietà o in uso alle Amministrazioni contraenti e specificate nell'OF/OAF.

Nella denominazione “pertinenze delle strade e argini” sono compresi banchine, scarpate di monte e di valle, rotatorie erbose, isole spartitraffico erbose, aree di svincolo, piste ciclabili, marciapiedi, fossi/canali/corsi d'acqua o porzioni di fossi/canali/corsi d'acqua relativi a strade e/o argini specificati nell'OF/OAF.

L'obiettivo del Fornitore è quello di progettare e gestire le attività del Servizio attraverso un programma di interventi finalizzati al perseguimento di uno standard qualitativo ottimale.

Sono a carico del Fornitore, sia per le attività ordinarie che per quelle straordinarie, tutti i prodotti di consumo nonché le attrezzature necessarie all'esecuzione delle varie attività oltre che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalle attività ove non possano essere distribuiti in sito, la pulizia impeccabile del piano viabile eseguita in contemporanea, nonché il monitoraggio di cui all'art. 20.1.2. La descrizione dettagliata delle attività e le relative modalità di esecuzione sono contenute nel presente Capitolato, nelle prescrizioni normative pertinenti e nell'Offerta Tecnica proposta in sede di gara.

Qualora nello svolgimento del servizio, le attività previste richiedano acquisizioni di autorizzazioni o comunicazioni obbligatorie, gli oneri e la gestione sono a carico del Fornitore, che deve al contempo rispettare regolamenti e norme, anche locali, nonché gestire eventuali rapporti ed interazioni con terzi, se necessari (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: il rispetto delle ordinanze sul traffico, la disciplina delle attività rumorose temporanee, l'attivazione della procedura per il distacco temporaneo di linee elettriche aeree in tensione).

Il Fornitore deve collaborare fattivamente alla funzione di controllo dell'Ente, fornendo tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la verifica delle prestazioni erogate.

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, deve adoperarsi per evitare danni di qualunque tipo a persone e cose, con riferimento a titolo esemplificativo a:

- danni conseguenti al mancato rispetto delle norme della strada, di sicurezza, del presente capitolato, del DUVRI, dei contratti di lavoro;
- danni conseguenti alla mancata o non adeguata pulizia della piattaforma stradale in seguito alle proprie attività;
- danni conseguenti a ostruzione dello scorrimento delle acque in conseguenza alla propria attività;
- danni ai manufatti, alle barriere, alla segnaletica ed alla vegetazione presenti su strada e nelle relative pertinenze, nonché nelle proprietà confinanti.

A titolo non esaustivo il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nei seguenti disposti normativi nel testo vigente:

D. Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";

D.P.R. 495 del 16/12/ 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

D.M. 22/01/2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

D. Lgs. 81/08 del 9/4/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

D. Lgs. 475/92 del 4/12/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";

D. Lgs. 17/10 del 27/1/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";

D.M 11/4/2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";

D.Lgs. 475 del 04/12/1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";

D.Lgs. 10 del 02/01/1997 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale»;

D.Lsg. n. 152/2006 “Codice Ambiente”;

D.M. 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, di seguito CAM;

D.Lgs. n. 116/2020 “Attuazione della Direttiva 818/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135); Regolamenti comunali in materie relative a verde, tutela igienico-sanitaria, rumore, occupazioni di suolo pubblico, traffico, gestione dei rifiuti, e/o comunque pertinenti alle attività del servizio.

Si segnalano, altresì, le seguenti Linee guida con riferimento alla sicurezza della attività su strada:

“Le buone pratiche negli interventi di manutenzione nei cantieri stradali” a cura di INAIL Sede Provinciale di Venezia terraferma e Ente Ce.Ve. Centro Edili Venezia Formazione e Sicurezza Marghera (VE) – 2015;

Opuscolo “Proposte per la sicurezza nei lavori su strada: Cantieri mobili e piccoli interventi su strada” a cura di Comune di Ferrara: Servizio Prevenzione e Protezione, Settore Opere Pubbliche e Mobilità, Corpo di Polizia Municipale, Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara: U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, Università degli Studi di Ferrara: Laboratorio TekneHub (pur se antecedente all’entrata in vigore del D.M. 22/01/2019);

nonche, con riferimento alle lavorazioni:

“Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di Bonifica in Emilia Romagna a cura della Regione Emilia Romagna 2012”.

20.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

20.1.1 Requisiti generali del servizio

Le attività di Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini devono essere svolte secondo le specifiche di seguito illustrate, secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica (rif. Allegato 6 al Disciplinare) e comunque in maniera tale da garantire il perseguimento di uno standard qualitativo ottimale in relazione al risultato ottenuto con lo sfalcio in termini di visibilità della segnaletica e in curva e del decoro, nonché alla sicurezza delle attività in presenza di traffico.

Le attività possono essere effettuate tutti i giorni compreso il sabato, con esclusione delle sole giornate festive del calendario, negli orari definiti dalle ordinanze sul traffico.

20.1.2 Monitoraggio

Il Fornitore deve attivare un monitoraggio completo del patrimonio affidato per la verifica del permanere delle condizioni di sicurezza stradale rispetto alla crescita del verde, con particolare attenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla visibilità della segnaletica ed in curva.

La periodicità con cui viene garantito tale monitoraggio, non inferiore a quella bimestrale, deve essere indicata in sede di offerta tecnica nella Relazione “ATTIVITA’ MANUTENTIVE” e la relativa attuazione deve essere calendarizzata in sede di Piano annuale delle attività.

Ricorrendone i presupposti il Fornitore deve, in sede di monitoraggio, provvedere senza indugio alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata, alla PA delle eventuali criticità rilevate.

20.1.3 Mezzi ed Attrezzature

Per l’esecuzione del servizio l’Impresa dovrà impiegare esclusivamente mezzi idonei a circolare su strada e dotati di ogni dispositivo segnaletico nel rispetto delle vigenti normative ed attrezzature ed utensili in buono stato di conservazione e dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario all’operatività in sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti della strada, conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnica.

Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna delle pertinenze di strade e degli argini, l'elenco dei mezzi dedicato alla prestazione dei Servizi per la PA completo di tutta la documentazione che ne attesti l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di capitolato e a quanto offerto dal Fornitore stesso in sede di gara.

Gli utensili e le attrezzature dovranno essere inoltre idonei per l'attività da svolgere, nel rispetto delle previsioni di capitolato e di quanto offerto dal Fornitore in sede di offerta tecnica. Dovranno essere installati su macchina operatrice idonea, con caratteristiche in tutto conformi a quanto previsto in capitolato e a quanto offerto dal Fornitore in sede di offerta tecnica. In ogni caso le attrezzature dovranno essere conformi al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche con riferimento alla cosiddetta "direttiva macchine" ed ai previsti controlli periodici anche con riferimento alle prescrizioni del Codice della Strada.

Anche la segnaletica, i semafori, i DPI, le protezioni e in generale tutte le attrezzature da impiegarsi su strada vedono essere conformi alle vigenti normative e in buono stato di conservazione, e dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario all'operatività in sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti della strada.

20.1.4 Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini

L'attività manutentiva relativa al Verde pertinenziale stradale ed agli argini, affidati dalla PA, è definibile come combinazione, in funzione di parametri definiti in fase di PDS sulla base delle richieste proposte in fase di RPF e sulla base di quanto offerto dal concorrente, di attività genericamente manutentive del verde e di sfalcio/trinciatura delle pertinenze stradali e/o argini che sono di seguito categorizzate secondo tredici modalità predefinite, in funzione del rischio stradale e delle modalità di esecuzione e di tutte le attività di verifica e/o ulteriori attività previste in fase di offerta. Il Fornitore deve svolgere il Piano di Manutenzione ed eseguire le attività in esso previste, coerenti con il PDS presentato, nei tempi e modi previsti.

Si suddividono le strade in:

- "strade di montagna", per le quali il servizio prevede una campagna di sfalcio annuale;
- "strade di pianura", per le quali il servizio prevede due campagne di sfalcio annuali.

Ciascun lato di strada (margini destro e sinistro, ove presenti corsie centrali in corrispondenza dello spartitraffico verde) oggetto di attività viene ricondotto a una (o più per tratte omogenee) delle 13 casistiche di attività in relazione alle caratteristiche che lo contraddistinguono, così differenziate in relazione dell'incidenza dei fattori sia sulle lavorazioni che sulle attività minime necessarie per eseguire quanto previsto dalle normative vigenti relativamente alla sicurezza su strada.

Le modalità esecutive dell'operatività su strada sono categorizzate dalla denominazione, secondo 13 tipologie attività di sfalcio/trinciatura, in relazione alla notevole incidenza della programmazione, dell'operatività e della sicurezza su strada, come segue:

- la prima lettera identifica la tipologia di rischio su strada:
 - A. strada chiusa al traffico o argine, quindi in assenza di traffico; in questa tipologia il codice è composto dalla sola lettera A;
 - B. rischio stradale standard, come definito all'art. 1 e come meglio specificato nel DUVRI Standard (Allegato 1 al presente Capitolato);
 - C. rischio stradale maggiore*, come definito all'art. 1 e come meglio specificato nel DUVRI Standard (Allegato 1 al presente Capitolato);
- per le attività di tipo B e C, il numero intermedio identifica se l'attività prevede la presenza di operatori a piedi (per lavorazioni di dettaglio e/o pulizia della sede stradale) che svolgono la loro attività solo in situazioni

puntuali e che non avanzano con il cantiere mobile (1) o operatori a piedi che avanzano con il cantiere mobile (2). Si escludono da tale specifica le attività dei movieri che sono comunque sempre compresi. Rispetto a questo tema l'Offerta tecnica del Fornitore deve individuare modalità che minimizzino l'incidenza della situazione di operatori su strada che avanzano con il cantiere mobile, riportando le attività da tipo 2 a tipo 1;

- per le attività di tipo B e C, la seconda lettera identifica la modalità di esecuzione dell'attività in relazione al numero di volte in cui viene ripetuto il percorso ("passate, come definite all'art. 1) e se sono previsti uno o più mezzi operativi in ciascuna passata. nel dettaglio:
 - X. l'attività si svolge con un solo mezzo operativo, senza ripetizioni del percorso (1 "passata");
 - Y. l'attività si svolge con più mezzi operativi, senza ripetizione del percorso (1 passata);
 - Z. l'attività si svolge con ripetizione del percorso (2 o più "passate").

Quest'ultima tipologia (Z) comporta la duplicazione delle attività a garanzia della sicurezza. In fase di offerta il Fornitore deve proporre modalità operative che limitino il numero di passate, riportando le attività da tipo Z a tipo X o Y. Le voci relative a due "passate" (lettera finale Z) dovranno essere utilizzate solo in caso di impossibilità tecnica motivata, accertata e accettata preliminarmente sia in fase di sopralluogo ai fini del PDS, che dal DEC in fase di esecuzione dei due tagli con più mezzi operativi nella stessa "passata". In nessun caso le voci con lettera finale Z (e i conseguenti oneri per la sicurezza) dovranno essere utilizzate in situazioni in cui tecnicamente sia possibile utilizzare in sicurezza più mezzi nella stessa "passata". Dovrà inoltre essere applicata la percentuale offerta dal Fornitore al punto 4 del modello di offerta tecnica (allegato 6 al disciplinare) SICUREZZA - MINIMIZZAZIONE DEL NUMERO DI PASSATE.

Alla luce di quanto sopra esposto, le attività corrispondenti all'elenco prezzi allegato 1 a cui vengono ricondotte le lavorazioni, sono le seguenti:

- **A - "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" o "fresatura fosso", strada chiusa al traffico o argine;**
- **B1X - "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "solo fresatura fosso" una "passata", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard;**
- **B1Y - "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "sfalcio e fresatura fosso" una "passata", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard - con più di un mezzo operativo;**
- **B1Z - "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" due o più "passate" o "sfalcio e fresatura fosso" due o più "passate", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard;**
- **B2X - "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "solo fresatura fosso" una "passata", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard;**
- **B2Y - "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "sfalcio e fresatura fosso" una "passata", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard - con più di un mezzo operativo;**

- B2Z - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” due o più “passate” o “sfalcio e fresatura fosso” due o più “passate”, con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard;
- C1X - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “solo fresatura fosso” una “passata”, con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*;
- C1Y - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “sfalcio e fresatura fosso” una “passata”, con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore* – con più di un mezzo operativo;
- C1Z - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” due o più “passate” o “sfalcio e fresatura fosso” due o più “passate”, con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*;
- C2X - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “solo fresatura fosso” una “passata”, con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*;
- C2Y - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “sfalcio e fresatura fosso” una “passata”, con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*; – con più di un mezzo operativo;
- C2Z - “Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” due o più “passate” o “sfalcio e fresatura fosso” due o più “passate”, con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*.

Tabella di riepilogo delle attività:

	STRADA CHIUSA O ARGINE	RISCHIO STRADALE STANDARD (B)			RISCHIO STRADALE MAGGIORE* (C)		
	UNA O PIÚ PASSATE	UNA PASSATA (X)	UNA PASSATA CON PIU'DI UN MEZZO (Y)	DUE O PIU'PAS SATE (Z)	UNA PASSATA (X)	UNA PASSATA CON PIU'DI UN MEZZO (Y)	DUE O PIU'PASSATE (Z)
OPERATORI SU STRADA SOLO PUNTUALI (1)	A	B1X	B1Y	B1Z	C1X	C1Y	C1Z
PRESENZA CONTINUANTIV A OPERATORI SU STRADA (2)		B2X	B2Y	B2Z	C2X	C2Y	C2Z

Ciascuna delle 13 attività comprende:

- Progettazione della sicurezza stradale del cantiere mobile, in condizioni standard o maggiori*, nel rispetto delle vigenti normative, delle linee guida citate e del DUVRI e attivazione di tutte le attività individuate per l'esecuzione in sicurezza, comprese le relative forniture. Per l'attività A: progettazione della sicurezza stradale del cantiere relativamente allo scarico dei mezzi ed alla chiusura della strada;
- Sfalcio meccanico d'erba e arbusti (e/o fresatura fosso) lungo le banchine, scarpate di monte e di valle, rotatorie erbose, isole spartitraffico erbose, aree di svincolo, piste ciclabili, marciapiedi, fossi/canali/corsi d'acqua o porzioni di fossi/canali/corsi d'acqua relativi a strade e/o argini specificati nell'OF/OAF, con braccio telescopico fino a sei metri di sbraccio, per la profondità complessiva della pertinenza, compreso taglio di rovi, arbusti spontanei di qualsiasi essenza e di diametro fino a 4 cm (da confermare/aumentare in sede di offerta tecnica in relazione alle procedure, attrezzature e mezzi offerti). Il taglio è da eseguirsi mediante attrezzatura meccanica a disco, a lame o a coltelli su rullo di dimensioni minime di 1 m (da confermare/aumentare in sede di offerta tecnica in relazione alle procedure, attrezzature e mezzi offerti), dotato di opportuna cofanatura di sicurezza per evitare il "lancio" o la proiezione di parti di piante tagliate o di altri oggetti, installata su macchina operatrice di potenza adeguata, a norma e conforme per l'uso quale macchina operatrice in movimento su sede stradale e dotata di relativa segnaletica e assicurazione. L'eventuale attività di fresatura fossi si svolge secondo le indicazioni della PA e nel rispetto delle Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di Bonifica in Emilia Romagna a cura della Regione Emilia Romagna 2012;
- taglio a raso, ove necessario, a mano e/o, ove possibile, mediante decespugliatore a spalla (con carter di protezione del filo o della lama) attorno alla segnaletica verticale, ai sostegni pubblicitari, alle zone con presenza di rocce affioranti e a qualsiasi altro elemento presente nella sede stradale o sull'argine;
- triturazione e spandimento della risulta in sito o gestione della risulta come da successivo art. 20.1.7;

- attività di pulizia del piano viabile, che comunque dovrà risultare perfettamente sgombero da residui vegetali ed eventuali parti di risulta e la rimozione dei materiali di risulta al fine di evitare nei limiti stessi della lavorazione l'insorgere di rischi per l'utenza stradale. I materiali di risulta verranno gestiti come da successivo art. 20.1.7;
- attività di rimozione del materiale di risulta da canalette di scolo, cunette, griglie e pozzetti per la raccolta delle acque piovane onde evitare intasamenti ed occlusioni che possano pregiudicare l'efficienza dei sistemi di raccolta/deflusso delle acque;
- tutte le attività individuate come necessarie ai fini del rispetto della vigente normativa per garantire le condizioni di sicurezza su strada, come integrate dalle linee guida citate, comprese le relative forniture e attività accessorie. A titolo esemplificativo nella quotazione della voce si sono considerati i movieri, la fornitura, posa e spostamento in avanzamento della segnaletica, l'ulteriore mezzo a protezione degli operatori a piedi che avanzano con il cantiere ove previsti nella voce, eventuali semafori;
- il trasporto presso il luogo di esecuzione delle attrezzature, la relativa messa in funzionamento, compresi tutti gli oneri per l'esecuzione di tale attività in sicurezza nel rispetto delle vigenti normative;
- monitoraggio con cadenza offerta in gara delle condizioni di sicurezza della strada rispetto alla crescita del verde e segnalazione tempestiva delle eventuali criticità rilevate;

20.1.5 Continuità del servizio

Le attività dovranno essere eseguite, per ciascuna strada e/o argine, impegnando tutte le risorse previste con continuità fino al completamento, che dovrà avvenire nel numero di giorni lavorativi previsto nel Piano annuale delle attività. Il mancato rispetto del termine per il completamento e/o la mancata attivazione di tutte le risorse come da Capitolato e offerta tecnica del Fornitore comporta l'applicazione delle penali di cui all'art 14.

20.1.6 Piano annuale delle attività

Il Fornitore, al momento della presa in carico del servizio, consegna il Piano annuale delle attività nel quale, anche in forma tabellare, viene indicata, per ogni margine di strada e/o argine, la tipologia geografica (strada di montagna o di pianura), la data presunta di esecuzione dell'attività in caso di strada di montagna e le due date presunte di esecuzione dell'attività in caso di strada di pianura, il numero di giorni previsti per l'esecuzione, la tipologia di attività individuata per ogni margine di strada e/o argine (che dipende dalla categoria di rischio su strada, dal numero di "passate", dalla presenza o meno di operatori che si muovono con il cantiere).

Ciascuna attività dovrà essere eseguita e conclusa senza soluzione di continuità impegnando tutti i mezzi e gli operatori previsti per tutte le giornate previste, senza riduzione a qualunque titolo dell'operatività. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle penali di cui all'art 14.

L'indicazione relativa alla data presunta vale come impegno per il Fornitore a svolgere l'attività in un periodo intercorrente tra i 10 giorni naturali consecutivi antecedenti e i 10 giorni naturali consecutivi successivi a detta data (ad es. se viene indicato il 1 giugno come data presunta si intende che il Fornitore si impegna a svolgere l'attività tra il 21 maggio ed il 10 giugno); tale data dovrà essere coerente con quanto proposto in fase di PDS.

La data di esecuzione sarà poi comunicata puntualmente tramite PEC da Fornitore alla PA entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data stessa.

Il mancato rispetto delle date per l'inizio delle attività comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

Nel medesimo documento debbono essere altresì calendarizzate, mediante indicazione di una data, le ulteriori attività (ad es. il monitoraggio di cui all'art. 20.1.2) proposte in offerta e facenti parte del servizio.

Le attività extra canone, se richieste dalla PA, devono anch'esse essere calendarizzate nel Piano. Qualora il Piano annuale fosse già stato consegnato e la PA attiva, mediante OAF, attività extracanone, il Fornitore deve, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'OAF, presentare un nuovo Piano integrato con le attività extracanone. La mancata consegna del Piano (che sarà di durata adeguata in funzione del momento di sottoscrizione del contratto ovvero fino al termine del primo anno o fino al termine del contratto stesso) comporta l'applicazione delle medesime penali per la mancata consegna del Piano di cui all'art. 14.

20.1.7 Gestione dei rifiuti

Il Fornitore si intende come produttore e detentore dei rifiuti derivanti dalle attività relative al servizio in appalto ed è responsabile della loro corretta gestione, del relativo trasporto, deposito temporaneo e conferimento/riutilizzo, e deve garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni necessarie, nonché in conformità alle norme.

Il deposito temporaneo di materiali di scarto non è ammesso: il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione.

CAPO II – FIGURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per l'esecuzione dell'appalto sono necessarie figure, e funzioni associate, delle quali l'Amministrazione e il Fornitore si devono dotare:

ART. 21 - FIGURE DEL FORNITORE

L'organico che il Fornitore deve destinare all'espletamento delle attività previste dalla convenzione nonché dai singoli OF/OAF, per tutta la rispettiva durata, deve essere coerente con quanto proposto in sede di Offerta Tecnica, nella relazione Organizzazione del Servizio, per eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato, nel PDS e nelle Schede Tecniche proposte in sede di gara.

Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche e le abilitazioni necessarie a realizzare correttamente il Servizio, comunque, il personale impiegato in ciascuna attività deve svolgere mansioni coerenti con le competenze tecniche, le qualifiche professionali e abilitazioni possedute.

Inoltre il Fornitore è responsabile della costituzione delle squadre, per le diverse tipologie di attività, in modo che ciascuna squadra abbia tutte le abilitazioni di norma, generiche e specifiche delle attività, per poter costituire un gruppo minimo di lavoro idoneo e con adeguata esperienza.

Il Fornitore deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di presa in consegna, l'elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi per la PA completo di funzioni, qualifiche e possesso di abilitazioni ove necessarie.

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome e della qualifica. Il Fornitore deve fornire, altresì, al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario nel rispetto delle vigenti normative, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività.

Tutto il personale impiegato dal Fornitore dovrà svolgere le attività assegnate e il Fornitore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale e dovranno vertere su temi, procedure e protocolli propri del servizio.

Relativamente ai Servizi oggetto del presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta, sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Contenuti del DUVRI e delle prescrizioni contenute in eventuali autorizzazioni ottenute, nonché delle informazioni di sicurezza e gestione dell'emergenza;
- Rischi e disturbi che la propria attività può causare agli utenti della strada e sui modi per ridurre il rischio, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- Normativa pertinente;
- Corrette modalità di intervento su strada;
- Corrette modalità nell'uso di macchine e attrezzature;
- Corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), della segnaletica stradale temporanea;
- Procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale in particolare sui temi della gestione dei materiali ed attrezzature e dei rifiuti (ad esempio a seguito di attività manutentive);
- Modalità di conservazione dei documenti;
- Progettazione degli interventi in sicurezza su strada;
- Codici di comportamento nazionale e dell'Ente, per quanto applicabili.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Il Fornitore dovrà con sollecitudine comunicare all'Amministrazione ogni evento infortunistico.

ART. 22 - FIGURE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le figure dell'Amministrazione contraente sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento con ruolo e funzioni individuate dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida 3 dell'ANAC e/o da ulteriori disposizioni normative;
- Il Direttore dell'Esecuzione con ruolo e funzioni di cui al Titolo III del D.M n. 49 del 7/3/2018 in attuazione dell'art. 111 c.2 del D. Lgs. 50/2016;
- Eventuali uno o più Direttori Operativi per svolgere i compiti di cui all'art. 101 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibili nonché per coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del suddetto D.M n. 49 del 7/3/2018.

CAPO III – PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per le attività di cui al presente capitolato non sono previste, a carico dell'Amministrazione, forniture specifiche di beni o servizi.

L'Amministrazione è tenuta ad informare il Fornitore di eventuali interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria che intende realizzare, a propria cura e spese, sulle aree in appalto ovvero di altre prestazioni, a carico dell'amministrazione stessa, che possono avere effetti sul presente servizio.

ART. 24 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

L'Amministrazione svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

L'attività di controllo riguarda la periodicità ed i tempi di esecuzione delle attività previste e la qualità del servizio offerta dal Fornitore.

L'amministrazione può effettuare controlli a campione (ad es. per la verifica della periodicità o della qualità dell'esecuzione del servizio), così come può svolgere controlli in contraddittorio (ad es. quelli relativi alla modalità di esecuzione in loco del servizio) con un delegato del Fornitore; tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, con preavviso di almeno 24 ore per quelli in contraddittorio.

Per le verifiche in contraddittorio con il Fornitore l'esito del controllo verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI SERVIZI

La modalità di remunerazione del servizio in oggetto è costituita da un canone trimestrale determinato secondo le formule illustrate di seguito.

Il canone annuale per il Servizio "Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini" si ottiene come somma dei canoni delle singole Strade o argini. Compresi gli oneri per la sicurezza, diviene:

$$C = \left(\sum_{i=1}^n C_i \right) * (1 + \text{SIC COVID19})$$

Dove:

C = canone annuale per il Servizio "Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini";

C_i = canone annuale per il Servizio "Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini" per l'i-esima strada e/o argine;

n = numero delle Strade e/o Argini oggetto dell'OF/OAF;

SIC COVID19 = oneri della sicurezza di cui alla lettera c. dell'art 25.6 del presente Capitolato, calcolati sul totale del canone del servizio.

Il canone annuale, come ottenuto, viene suddiviso in quattro rate trimestrali di pari importo e:

$$C_t = C/4$$

Dove:

C_t: canone trimestrale per il Servizio "Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini".

C: canone annuale per il Servizio "Manutenzione del Verde di Pertinenze Stradali e Argini".

L'onere del canone, per l'i-esima Strada e/o Argine, è valutato come somma dei canoni relativi ai margini stradali oggetto di attività o argini (o porzione in lunghezza degli stessi). Questi ultimi canoni si ottengono dal Prezzo specifico associato a ciascun margine, moltiplicato per la quantità specifica associata all'unità di misura (lunghezza in Km di ciascun margine stradale oggetto di attività, o corsia centrale in caso di presenza di spartitraffico, o argine, o porzione degli stessi),

Il Canone annuale per l'i-esima Strada e/o Argine, compresi gli oneri per la sicurezza di cui alle lettere a. e b. dell'art. 25.6 del presente capitolato, diviene:

$$C_i = (1 + \text{SIC}_i) * (N S_i * \sum_{j=1}^{NN} (P(L1NL2) f_{inj} * l_j))$$

Dove:

C_i = Canone annuale per l'i-esima Strada e/o Argine, compresi gli oneri per la sicurezza di cui alle lettere a. e b. dell'art. 25.6 del presente Capitolato

SIC_i = oneri della sicurezza di cui alla lettera b. dell'art 25.6 del presente Capitolato per la i-esima strada o argine;

NS_i = è il numero di campagne di sfalcio in un anno previste per il servizio per l'i-esima strada, pari al valore 1 per strade di montagna ed al valore 2 per strade di pianura;

l_j = lunghezza in Km del j-esimo margine stradale (o corsia centrale, in caso di presenza di spartitraffico) o argine (o porzione di margine) della i-esima strada o argine;

NN= numero di margini (o porzioni di margine) della i-esima strada o argine;

P(L1NL2) fin_j = Prezzo Specifico dell'attività per la singola campagna di sfalci relativa al j-esimo margine della Strada e/o Argine, dove il codice (L1NL2) identifica con L1 la prima lettera (A o B o C che identifica la tipologia di rischio su strada), con N il numero intermedio (1 o 2 che identifica se gli operatori a piedi svolgono la loro attività solo in situazioni puntuali o avanzano con il cantiere mobile), con L2 la seconda lettera (X o Y o Z che identifica le passate), pari al prezzo della voce associata al margine stradale o argine j-esimo in sede di OF/OAF (rif. Allegato 1 Elenco Prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica e comprensivo della associata voce di sicurezza.

Il Prezzo Specifico della singola attività (L1NL2) per una campagna di sfalci è definito come da seguente formula:

$$P(L1NL2)_{fin} = P(L1NL2) * (1 - \%ep) + P(L1NL2)S$$

Dove:

P(L1NL2) fin = Prezzo Specifico della singola attività (L1NL2) per la singola campagna di sfalci, ribassato in sede di Offerta Economica e comprensivo della associata voce di sicurezza (di cui alla lettera a. dell'art. 25.6 del presente Capitolato), espresso in Euro/Km;

P(L1NL2) = Prezzo specifico per la singola campagna di sfalci della generica attività P(L1NL2), a base d'asta (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato) espresso in Euro/Km;

%ep = ribasso percentuale offerto dal Fornitore, nell'apposita casella relativa, campo [1], del modello offerta economica, allegato 7 disciplinare;

P(L1NL2)S= Prezzo specifico degli oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce P(L1NL2) (rif. elenco prezzi Allegato 1 al Capitolato e lett. a. dell'art. 25.6 del presente Capitolato) espresso in Euro/Km.

A titolo esemplificativo P(L1NL2) sarà PA nel caso di "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" o "fresatura fosso", strada chiusa al traffico o argine, PB1Y nel caso di "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "sfalcio e fresatura fosso" una "passata", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard – con più di un mezzo operativo e PC2Z nel caso di "Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" due (o più) "passate" o "solo fresatura fosso" due (o più) "passate", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione, compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore, ecc.*

Nel caso in cui la Pertinenza Stradale o Argine si soggetta a parti con condizioni (rischio, operatori, passate) diverse dovrà essere suddivisa in parti omogenee in fase di PDS e conseguentemente per ogni parte di Pertinenza Stradale o Argine è associato un solo prezzo specifico. Se, in una Pertinenza Stradale o Argine, indicata nell'ordine di Fornitura OF, vengano svolte ulteriori attività relative all'extra-canone, non sono incluse in questa descrizione non essendo parte del canone stesso.

25.1 VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONE DEL NUMERO DI PERTINENZE STRADALE O ARGINI E/O AUMENTO DEL NUMERO DI CAMPAGNE DI SFALCIO

La PA può variare il numero delle Pertinenze di strade o degli argini di cui all'OF e/o il numero di campagne di sfalcio in aumento esclusivamente mediante ricorso all'OAF, come specificato al precedente art. 8.

La PA può variare in diminuzione il numero delle Pertinenze di strade o degli argini affidati al Fornitore di cui all'OF mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio al momento della predetta comunicazione e ciò comporta una variazione del Canone:

- a partire dal termine dell'anno di servizio per le strade di montagna;
- a partire dalla rata successiva se si è eseguito un solo taglio ed a partire dal termine dell'anno di servizio se svolta dopo il secondo taglio.

A partire dalla rata come sopra indicata si procederà mediante esclusione dalla sommatoria relativa al Canone dell'importo relativo della pertinenza di strada o argine esclusa.

Nel solo caso in cui una Pertinenza di strada o argine inserita nell'OF (o porzione di essa in lunghezza) sia temporaneamente interessata da attività da parte della PA incompatibili con il presente servizio, è consentita la sospensione del servizio e successiva riattivazione mediante comunicazione scritta al Fornitore. La sospensione del servizio è ammessa una sola volta nel periodo di vigenza del contratto. La variazione del canone opera come sopra descritto, sia in riduzione che in aumento, con decorrenza dalla rata successiva alla ricezione delle predette comunicazioni.

25.2 EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO

L'Amministrazione può stanziare un importo extra-canone a consumo per remunerare attività e campagne di sfalcio aggiuntivi rispetto alle attività già previste e remunerate a canone fino a un valore massimo pari al 50% del valore del Canone di cui all'Ordinativo di Fornitura.

Detto stanziamento può essere effettuato in fase di avvio contrattuale, e specificatamente nel PDS allegato all'OF all'atto della sottoscrizione, o successivamente, mediante OAF, nel periodo di validità ed efficacia dell'OF (dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza dell'OF) e fino al valore massimo complessivo sopra indicato.

L'importo extra-canone formalizzato all'interno dell'OF e/o dell'OAF non risulta vincolante per l'Amministrazione che potrà utilizzarlo facoltativamente fino alla concorrenza dell'importo stanziato.

L'importo extra-canone, indicato nel PDS, concorrerà nella sua interezza al computo del valore dell'Ordinativo aggiuntivo di Fornitura.

Sono da considerarsi attività da remunerare Extra canone le campagne di sfalcio aggiuntive rispetto alle minime previste, nonché le attività non comprese nel canone e che si rendessero necessarie o utili.

L'importo del singolo intervento viene computato utilizzando i listini di riferimento e manodopera così come disciplinati ai successivi artt. 25.3 e 25.4. Qualora non siano presenti voci di prezzo nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in contraddittorio tra le parti.

Il Fornitore è tenuto a presentare un preventivo di spesa, unitamente al cronoprogramma dell'intervento, da sottoporre all'approvazione della PA che, in forma scritta, lo autorizza entro il termine del mese in cui il preventivo viene presentato, previa verifica di capienza della quota riservata a OAF per Extra canone. Il Fornitore ha l'obbligo di verificare anch'esso la capienza e di darne comunicazione, dopodiché presenta il nuovo piano delle attività (che sarà il precedente integrato dell'attività acquisite mediante ricorso all'extracanone) in cui sarà indicata la data di inizio attività. Al termine delle attività è prevista la consegna un Rapporto di intervento che deve essere sottoscritto per accettazione dal Direttore dell'esecuzione.

Il costo dell'intervento viene fatturato nella prima fatturazione successiva alla verifica di regolare esecuzione dell'intervento stesso, come quota extra canone. Nel caso in cui in un periodo di fatturazione vengano accettati più di un intervento, la quota extra canone sarà la somma dei relativi importi. Errori nella verifica della capienza sono da considerarsi a carico del Fornitore che si assume l'onere degli interventi stessi per la quota eventualmente eccedente la capienza.

25.3 LISTINI DI RIFERIMENTO

I listini di riferimento, di seguito riportati, al netto del ribasso offerto, verranno utilizzati in ordine decrescente ai fini della contabilizzazione e/o remunerazione degli interventi extra-canone come precedentemente previsti e sono:

- I. Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016;
- II. Prezzario on line Regione Veneto: Elenco Prezzi e Costi parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori;
- III. Prezzi informativi edito dalla Tipografia di genio civile (DEI);

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto del corrispondente ribasso offerto.

Per particolari lavorazioni il cui prezzo non sia desumibile dai prezzari sopra citati, si procederà all'analisi prezzi in contraddittorio tra il Fornitore e la PA.

25.4 CORRISPETTIVI MANODOPERA

Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta, impiegata per gli interventi di extra-canone di cui sopra, sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione (Cm) - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione, nonché dei prezzari o listini ufficiali vigenti (si faccia riferimento ai listini sopra citati) – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50 calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 26,50% di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$P_m = C_m \times (1 + 0.26,5 \times (1 - S_m))$$

Dove:

P_m = corrispettivo della manodopera

C_m = costo della manodopera

S_m = sconto percentuale offerto sul prezzo unitario della manodopera.

25.5 Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle amministrazioni il Servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nel singolo OF/OAF, pena la risoluzione di diritto degli OF/OAF medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

A titolo di remunerazione per l'erogazione del Servizio oggetto del presente Capitolato, viene riconosciuto al Fornitore un corrispettivo trimestrale, nei termini e alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato e migliorate in sede di Offerta Tecnica. In considerazione del particolare tipo

di attività il Fornitore emette fattura al termine del primo trimestre in cui ha effettuato una campagna di sfalcio emettendo una fattura per tutti i trimestri fino a quella data. (Ad es. una PA sottoscrive il contratto al 1 gennaio dell'anno 2022; il Fornitore svolge la prima campagna di sfalcio a maggio del 2022. Il Fornitore potrà emettere fattura al 30 di giugno 2022 per i primi due trimestri).

Il Fornitore emette la fattura almeno 10 giorni solari dopo il termine di ogni Trimestre, allegando un documento riassuntivo delle attività trimestrali del periodo e relativo importo del canone e dell'eventuale extra canone maturato, con puntuale riferimento all'OF e agli eventuali OAF.

Nel documento riassuntivo dovranno essere esplicitati:

- l'importo complessivo da fatturare;
- l'importo complessivo da fatturare differenziato per ogni Pertinenza stradale o argine per il servizio attivato;
- l'importo complessivo per il singolo trimestre, dato dal canone annuo diviso in quattro parti uguali (esplicitato anch'esso in fattura) e dall'eventuale quota extra canone maturata nel trimestre come da Capitolato, con relativi oneri della sicurezza (si veda art. 25.6);
- l'aliquota IVA;
- eventuali conguagli.

L'Amministrazione contraente può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento riassuntivo stesso e, conseguentemente, della fattura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo trimestre, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del Servizio alle singole Pertinenze stradali o argini, per scopi di Bilancio dell'amministrazione medesima o al fine di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali che sono o che saranno previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un documento amministrativo, anche non fiscale, con la suddivisione degli oneri secondo le modalità ritenute più idonee dalla stessa, al fine di svolgere le proprie valutazioni ed attività amministrative.

25.6 Prezzi unitari e oneri della sicurezza

La definizione dei prezzi unitari a base d'asta è stata effettuata mediante una valutazione delle attività sulla base dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 33 della L. R. n. 18/2016. Per ciascuna delle voci di prezzo relative alle 13 attività comprese in elenco prezzi sono associate e quantificate le relative voci per oneri di sicurezza per l'attività interferente su strada in presenza di traffico veicolare, non ribassabili. In base a valutazioni sulla ipotizzabile incidenza relative delle voci, si stima nel 33% sul totale dell'appalto la quota relativa alla sicurezza associata alle singole voci.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, anche determinati dalla tipologia di attività, ma non direttamente conseguenti all'applicazione delle norme specifiche e delle linee guida e per quelli derivanti dall'attuale situazione caratterizzata da notevoli incognite rispetto all'evolversi della pandemia da Covid-19, sulla base della Valutazione ricognitiva dei rischi standard di cui all'art. 3 dell'allegato 2 al presente capitolato e con riferimento all'Elenco Regionale di cui sopra (anche nella sua specifica Elenco prezzi per le misure di sicurezza anti Covid-19 approvato con D.G.R. n. 1009 del 3/8/2020), vengono definite sul totale di ciascun Lotto due percentuali pari a:

1. 0,2% dell'importo totale di ciascun Lotto, per Oneri della sicurezza interferenti vari non direttamente riconducibili alle voci individuate in elenco prezzi;
2. 0,2 % dell'importo totale di ciascun Lotto, per Oneri della sicurezza per le misure per contrastare la diffusione del Covid-19.

Gli oneri della sicurezza, nel singolo OF/OAF, saranno quindi quantificati in fase di dettaglio come somma delle seguenti componenti:

- a. oneri della sicurezza derivati dall'applicazione delle quote non ribassabili di oneri previste in elenco prezzi per ciascuna voce, in relazione alle quantità individuate in OF/OAF;
- b. oneri della sicurezza di cui al punto 1. dell'elenco di cui sopra: tali oneri sono in questa fase quantificati nel 0,2% del totale dell'OF/OAF come calcolato al punto a.;
- c. oneri della sicurezza di cui al punto 2. dell'elenco di cui sopra; gli oneri della sicurezza per le misure per contrastare la diffusione del Covid-19, quantificati nel 0,2% del totale dell'OF/OAF come calcolato al punto a., verranno applicati solo per i trimestri in cui siano vigenti, anche parzialmente sul periodo, provvedimenti volti alla prevenzione della diffusione del virus.

25.7 Revisione Prezzi Unitari

La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale mediante l'applicazione dell'indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA) in misura pari al 100% dei medesimi Prezzi Unitari.

Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore all'Amministrazione, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF/OAF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione/Ente debitrice.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF/OAF, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF/OAF.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, che sarà verificata dalle amministrazioni/enti aderenti.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione/Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

3. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa. Copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Il RUP

Ing. Lisa Prandstraller

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1 al “Capitolato tecnico prestazionale”

ELENCO PREZZI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE: MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).

CIG LOTTO 1: 8571473B46

CIG LOTTO 2: 8571566806

CIG LOTTO 3: 8571613ECD

<p>PREZZI UNITARI <u>PER LA SINGOLA CAMPAGNA DI SFALCI</u> PER LA DEFINIZIONE DEL CANONE ANNUALE (ART.25 DEL CAPITOLATO)</p>
--

Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nel Capitolato eventualmente migliorate in Offerta dal Fornitore, i prezzi unitari base d’asta, su cui dovranno essere effettuati ribassi in “Offerta Economica”, sono quelli riportati nella successiva Tabella.

Tabella: “SERVIZIO MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI E ARGINI”			
Cod. voce	Voce	Valore	Unità di misura
A	“Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” o “fresatura fosso”, strada chiusa al traffico o argine	80,00	Euro/Km
AS	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce A	10,00	Euro/Km
B1X	“Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “solo fresatura fosso” una “passata”, con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard	80,00	Euro/Km
B1X S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce B1X	40,00	Euro/Km
B1Y	“Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “sfalcio e fresatura fosso” una “passata”, con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard – con più di un mezzo operativo	140,00	Euro/Km
B1Y S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce B1Y	40,00	Euro/Km
B1Z	Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” due (o più) “passate” o “sfalcio e fresatura fosso” due (o più) “passate”, con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard	154,00	Euro/Km
B1Z S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce B1Z	73,00	Euro/Km
B2X	“Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “solo fresatura fosso” una “passata”, con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale	120,00	Euro/Km
B2X S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce B2X	70,00	Euro/Km
B2Y	“Sfalcio meccanico d’erba e arbusti anche con braccio telescopico” una “passata” o “sfalcio e fresatura fosso” una “passata”, con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard – con più di un mezzo operativo	180,00	Euro/Km
B2Y S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce B2Y	70,00	Euro/Km

Tabella: "SERVIZIO MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI E ARGINI"

Cod. voce	Voce	Valore	Unità di misura
B2Z	Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" due (o più) "passate" o "sfalcio e fresatura fosso" due (o più) "passate", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale standard	198,00	Euro/Km
B2Z S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce B2Z	133,00	Euro/Km
C1X	"Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "solo fresatura fosso" una "passata", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*	80,00	Euro/Km
C1X S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce C1X	84,00	Euro/Km
C1Y	"Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "sfalcio e fresatura fosso" una "passata", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*– con più di un mezzo operativo	140,00	Euro/Km
C1Y S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce C1Y	84,00	Euro/Km
C1Z	"Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" due (o più) "passate" o "solo fresatura fosso" due (o più) "passate", con attività di operatore/i su sede stradale solo puntuale , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*	154,00	Euro/Km
C1Z S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce C1Z	154,00	Euro/Km
C2X	"Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "solo fresatura fosso" una "passata", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*	120,00	Euro/Km
C2X S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce C2X	129,00	Euro/Km
C2Y	"Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" una "passata" o "sfalcio e fresatura fosso" una "passata", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore* – con più di un mezzo operativo	180,00	Euro/Km
C2Y S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce C2Y	129,00	Euro/Km
C2Z	"Sfalcio meccanico d'erba e arbusti anche con braccio telescopico" due (o più) "passate" o "solo fresatura fosso" due (o più) "passate", con possibile attività di operatori su sede stradale, mezzo di protezione , compresi movieri e segnaletica - rischio stradale maggiore*	198,00	Euro/Km
C2Z S	Oneri della sicurezza non ribassabili associati alla voce C2Z	244,00	Euro/Km

** Le voci relative a due "passate" (lettera finale Z) dovranno essere utilizzate solo in caso di impossibilità tecnica motivata, accertata e accettata preliminarmente sia in fase di sopralluogo ai fini del PDS che dal DEC in fase di esecuzione dei due tagli con più mezzi operativi nella stessa "passata". In nessun caso le voci con lettera finale Z (e i conseguenti oneri per la sicurezza) dovranno essere utilizzate in situazioni in cui tecnicamente sia possibile utilizzare in sicurezza più mezzi nella stessa "passata".

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26, COMMA 3-TER, D. LGS. 81/2008 NEL TESTO VIGENTE (DUVRI)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI FUNZIONALI (TERRITORIALI).

CIG LOTTO 1: 8571473B46

CIG LOTTO 2: 8571566806

CIG LOTTO 3: 8571613ECD

1. PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti”.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali oneri non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui, nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui, ora, all'articolo 3, comma 2, lett. I, del decreto legislativo n. 50/2016 nel testo vigente o in tutti i casi in cui il datore

di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L.488/1999, e che la Città metropolitana di Bologna agisce quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 66/2014, la stessa è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard.

Si precisa che, i singoli contratti per l'attivazione del Servizio vengono stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (OF) anche Aggiuntivi (OAF). Pertanto sarà cura delle medesime Amministrazioni Contraenti integrare il predetto documento, prima dell'emissione dell'OF/OAF, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Poiché la presente procedura riguarda attività da svolgersi su sede stradale, ad essa si applicano, oltre al D.Lgs. 81/2008, relativamente alla sicurezza stradale nello specifico, i seguenti norme e regolamenti nella loro versione vigente:

- D. Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
- D.P.R. 495 del 16/12/ 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", in particolare art. 10 "Cantieri mobili";
- D.M. 22/01/2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

L'esecuzione delle attività su strada che comportano modifiche temporanee alla circolazione saranno regolamentate, oltre che dal DUVRI, da Ordinanze emanate dall'ente competente, alle cui disposizioni il Fornitore dovrà scrupolosamente attenersi, a titolo esemplificativo relativamente a:

- le comunicazioni obbligatorie di dati operativi;
- la localizzazione esatta della zona in cui viene svolta l'attività, superficie, date di inizio e di fine presunte;
- gli eventuali provvedimenti di traffico adottati, con possibili prescrizioni per le fasce deboli quali pedoni, ciclisti, utenti diversamente abili;

- l'obbligo di perfetta esecuzione della segnaletica stradale temporanea nel rispetto delle norme sopracitate nelle tempistiche previste, compresa la relativa fornitura;
- l'obbligo di attivare l'operatività di movieri, semafori (e relativa fornitura) e quant'altro previsto in applicazione del Codice della strada e successivi regolamenti;
- l'obbligo di operare esclusivamente nelle fasce orarie in cui le lavorazioni sono ammesse e il rispetto di eventuale imposizione di tempistiche per il ripristino della segnaletica;
- l'obbligo di provvedere alle eventuali comunicazioni previste nei confronti soggetti terzi quali a titolo esemplificativo gestori del trasporto pubblico e del servizio di smaltimento rifiuti, nonché il rispetto delle prescrizioni imposte da tali soggetti legittimati;
- nel caso di istituzione di divieti di sosta e/o fermata, esposizione della relativa segnaletica conforme al codice della strada in tempo utile per garantire l'inizio delle lavorazioni secondo programma.

Nella predisposizione del DUVRI, la PA mette in campo le sue conoscenze dei luoghi, anche con riferimento ai dati di incidentalità e di traffico e promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti interessati dalle interferenze, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; il Fornitore coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto, segnalando all'interno del DUVRI nello specifico le modalità esecutive che intende operare nel rispetto delle norme vigenti, delle linee guida, del capitolato e della propria offerta tecnica, i nominativi dei lavoratori interessati ed i relativi ruoli per la sicurezza in coerenza con il proprio DVR, la propria valutazione dei rischi in relazione alla specificità dei luoghi.

Nel concreto, vista la grande incidenza degli oneri per la sicurezza conseguenti alle attività su strada, presente documento dovrà quindi essere integrato dalla singola Amministrazione Contraente, con la collaborazione del Fornitore, mediante:

- l'individuazione della classe di rischio delle attività di sfalcio/trinciatura per ciascuna strada interessata della attività e, nel rispetto delle norme vigenti, del presente DUVRI Standard, delle prescrizioni di capitolato e di quanto offerto dal Fornitore in offerta tecnica (rif. Allegato 6 al disciplinare), mediante l'individuazione delle squadre, dei mezzi, delle apparecchiature, della segnaletica e delle modalità operative per la minimizzazione dei rischi, facendo rientrare l'attività in una delle voci di prezzo e definendo conseguentemente la tipologia di attività tra quelle di cui all'art. 20.1.4;
- definire, scendendo ad un livello di dettaglio maggiore, le modalità di intervento di dettaglio a cui sarà necessario che gli operatori del Fornitore si attengano scrupolosamente, mediante opportuna informazione. Ove si ravvedessero ulteriori necessità di sicurezza non riconducibili alle previsioni del presente DUVRI standard, sarà possibile prevederne i relativi oneri agendo sulla quota stimata pari allo 0,2% dell'importo totale del canone annuale per ciascuna strada, per Oneri della sicurezza interferenti non direttamente riconducibili alle voci individuate in elenco prezzi (rif. Art 25.6 del Capitolato lett. b.);
- valutare il rischio da Covid 19 in relazione a ciascun periodo.

Il DUVRI dovrà essere oggetto di aggiornamenti durante l'esecuzione del contratto: la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, con, ad esempio, comunicazioni da parte del Fornitore relativi alla presenza di nuovo personale, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico e organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste quali ad esempio:

- presenza di interferenze obbligate e non previste in precedenza;

- presenza di ulteriori rischi aggiuntivi diversi da quelli già previsti;
- necessità di eseguire operazioni non programmate;
- necessità di accedere o spostarsi in zone di lavoro diverse da quelle preventivamente individuate.

Il DUVRI, ottenuto dall'integrazione del presente DUVRI standard, e i relativi successivi aggiornamenti ove necessari, sottoscritto dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.

2. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

PA/Amministrazione/i Contraente/i: La/e Amministrazione/i legittimate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Fornitore: L'operatore economico risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

Datore di Lavoro: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente

qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

DUVRI standard: Il presente documento.

DUVRI: Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione/Ente Contraente è tenuta a redigere, integrando il DUVRI standard predisposto dalla Città metropolitana di Bologna (Soggetto Aggregatore).

Lavoratore: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rischio stradale standard: insieme dei rischi interferenti primari caratteristici della specifica attività svolta su strada, rischi per far fronte ai quali gli oneri della sicurezza vengono quantificati nelle voci di prezzo identificate dalla prima lettera B, con riferimento alle previsioni di cui alle normative vigenti.

Rischio stradale maggiore*: rischio stradale amplificato da condizioni della strada individuate in analogia con l'art. 1 c. 3-4 dell'Allegato 1 al D.M. 22/01/2019, per fronte al quale gli oneri della sicurezza vengono quantificati in modo maggiorato nelle voci di prezzo identificate dalla prima lettera C, con riferimento alle previsioni di cui alle normative vigenti.

3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze e rischi specifici dei luoghi che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Oltre ai rischi connessi alle lavorazioni e/o immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, si identificano i seguenti rischi interferenti primari caratteristici della specifica attività svolta su strada, rischi per far fronte ai quali gli oneri della sicurezza vengono quantificati in modo standardizzato dalle 13 voci di prezzo, con riferimento alle previsioni di cui alle normative vigenti:

- Investimento da mezzi sia deputati allo svolgimento dell'attività sia circolanti su strada sia della PA, per i lavoratori (di Fornitore e PA) e i pedoni, nonché le categorie "deboli" della strada quali persone diversamente abili, ciclisti;
- Collisione tra mezzi sia deputati allo svolgimento dell'attività sia circolanti su strada sia della PA;
- Contusione e/o ferimento per proiezione di oggetti durante lo sfalcio, per i lavoratori (di Fornitore e PA) e per gli utenti della strada in particolare i pedoni, le categorie "deboli" della strada quali persone diversamente abili, ciclisti nonché per i soggetti presenti in aree adiacenti;
- Rischio chimico per la possibile alta concentrazione di inquinanti propri del traffico veicolare (ossido di carboni, polveri, fumi, piombo, idrocarburi incombusti, benzene, ecc);
- Rischio per attività su strada, durante le fasi di posa e rimozione della segnaletica e di trasporto e messa in opera dei mezzi;
- Rischio su strada in particolari condizioni meteorologiche.

In analogia con quanto previsto dall'art. 1 c. 3-4 dell'Allegato 1 al D.M. 22/01/2019, si segnala che tali rischi possono acquisire maggior rilevanza con riferimento ai seguenti aspetti:

- *Maggiorazione del rischio, in corrispondenza di tratte che in base ai dati in possesso della PA sono caratterizzate da condizioni particolari per:
 - traffico;
 - velocità;
 - elevata presenza di veicoli pesanti;
 - incidentalità;
 - tipologia di veicoli interessati dall'incidentalità (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti);
 - ambito extraurbano o urbano;
 - tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
 - numero di corsie per senso di marcia;
 - larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
 - presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;
 - criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);
 - presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
 - presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
- *Maggiorazione del rischio, in corrispondenza delle intersezioni, degli svincoli, delle rotatorie, passaggi a livello, ecc;

- *Maggiorazione del rischio, in corrispondenza degli accessi a proprietà private per lavorazioni da eseguirsi nelle immediate vicinanze di edifici e aree frequentate da persone che potrebbero uscire/entrare dalle proprietà adiacenti o stazionare nelle immediate vicinanze pur non essendo visibili né adeguatamente protette relativamente al rischio di investimento e/o contusione e/o ferimento per proiezione di oggetti durante lo sfalcio.

Altri rischi interferenti sono così individuati:

- Elettrocuzione per contatto con linee aeree in tensione;
- Elettrocuzione per contatto con altri elementi in tensione;
- Ribaltamento di mezzi per fondo sconnesso, non idoneità delle caratteristiche di portanza del terreno, presenza di sottoservizi/porzioni vuote di manufatti, inclinazione del terreno, scarpate, opere di sostegno e/o opere provvisori;
- Interferenza con eventuali cantieri presenti in sito;
- Rumore;
- Polveri;
- Non corretto uso segnaletica;
- Incendio dei mezzi;
- Colpo di calore, rischi conseguenti all'esposizione degli occhi e della pelle a raggi ultravioletti;
- Investimento per abbagliamento;
 - rischio biologico per Covid 19, in relazione alle attività interferenti;
 - caduta, inciampo, contusioni, scivolamento per luoghi di lavoro con forte acclività e/o scivolosità;
 - urti e/o contatti per presenza di ostacoli vari nei luoghi di lavoro;
 - annegamento;
 - rischio biologico per possibile presenza nelle aree di insetti, zecche, rettili anche velenosi.

È necessaria da parte del Fornitore una approfondita fase di progettazione degli interventi su strada e della relativa sicurezza da definirsi nel rispetto delle norme vigenti e mediante l'ausilio delle linee guida citate, ed una successiva rigorosa applicazione da parte degli operatori in sito, che devono essere adeguatamente esperti, formati ed informati. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione dei rischi per gli eventuali operatori che lavorano a piedi su strada, anche per la possibile necessità che lavorino dotati di necessari DPI per la protezione dell'apparato uditivo (con conseguente minore reattività alle segnalazioni uditive) e nella individuazione di procedure per il mantenimento di distanze di sicurezza dai mezzi operativi, anche con riferimento al rischio di ferimento per la proiezione di oggetti durante lo sfalcio.

Quest'ultimo rischio di ferimento per la proiezione di oggetti durante lo sfalcio è particolarmente critico sia per gli operatori che per gli utenti della strada e dovrà essere abbattuto, a titolo esemplificativo, in termini di tempistiche di intervento (minimizzazione dell'interferenza), di procedure (con riferimento a quanto offerto dal Fornitore in offerta tecnica), individuazione di procedure di pulizia preliminare, schermatura mediante pannelli, modalità di verifica dell'integrità delle protezioni nelle attrezzature e procedure di garanzie del rispetto delle distanze dalle zone di operatività, ecc.

Il Fornitore deve garantire la adeguata turnazione del personale durante l'orario di lavoro in modo da garantire la necessaria attenzione e vigilanza da parte degli stessi, soprattutto se nel ruolo di movieri, e anche in relazione ai rischi caratteristici della stagione estiva visto il permanere degli operatori all'aperto.

Relativamente al rischio di ribaltamento dei mezzi è necessario che i mezzi operativi che operano su strada si mantengano sempre all'interno della carreggiata, mentre per i lavori su argine dovrà essere evitato l'utilizzo dei mezzi in pendenza operando attraverso bracci telescopici e/o adottando eventuali procedure, mezzi o attrezzature che possono anche essere offerti dal Fornitore in offerta tecnica.

Relativamente alla maggiorazione del rischio per la presenza di condizioni meteorologiche avverse, è necessario che nel DUVRI sia prevista e disciplinata l'interruzione delle attività in caso di nebbia, di neve, di gelo o comunque condizioni che non garantiscano sufficientemente la possibilità di operare in sicurezza per utenti della strada e lavoratori. Condizioni meteorologiche non estreme ma gestibili dovranno essere oggetto di valutazione per individuare idonee procedure di abbattimento del rischio in relazione alla tipologia di strada, anche in relazione alla possibile necessità di eseguire le attività con urgenza per garantire in generale la sicurezza stradale.